



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI  
CON L'UNIONE EUROPEA  
UFFICI V - VII

*Aord  
h*

Roma,

**6 APR. 2012**

Prot. Nr. 0029497

Allegati: 1

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per le politiche di  
Sviluppo e Coesione  
Via Sicilia, 162/C  
00187 - ROMA

Al Ministero del lavoro e delle  
Politiche Sociali - DG per le  
politiche attive e passive del lavoro  
Via Fornovo, 8  
00192 Roma

Alle Autorità di Gestione FESR e FSE  
dei POR delle Regioni  
CALABRIA  
CAMPANIA  
PUGLIA  
SARDEGNA  
SICILIA

LORO SEDI

OGGETTO: Procedure di utilizzo risorse cofinanziamento statale Legge n. 183/1987,  
rivenienti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei  
programmi UE 2007/2013.

Si trasmette, in allegato, il documento che evidenzia le procedure per l'utilizzo delle risorse  
rivenienti dalla riduzione della quota di cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione per  
l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, in applicazione del  
disposto dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

L'Ispettore Generale Capo

Allegato

PROCEDURE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DELLA LEGGE N. 183/1987 RIVENIENTI DALLA RIDUZIONE DEL TASSO DI COFINANZIAMENTO STATALE DEI PROGRAMMI STRUTTURALI UE 2007/2013.

L'utilizzo delle risorse rivenienti dalla riduzione della quota di cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 - in applicazione del disposto dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - è disciplinato come segue.

**(A) Risorse POR destinate ad iniziative gestite dalle stesse Regioni titolari dei Programmi oggetto di riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale.**

1. L'IGRUE procede a svincolare le risorse del Fondo di rotazione assegnate a ciascun POR, oggetto di riduzione del cofinanziamento statale, sulla base della decisione adottata dalla Commissione europea che definisce il nuovo piano finanziario del programma.
2. L'IGRUE procede all'assegnazione, tramite decreto direttoriale, delle risorse svincolate di cui al punto 1, in favore delle iniziative individuate dalle Regioni titolari dei programmi, di concerto con la Commissione europea e con le Amministrazioni di coordinamento nazionali, in attuazione del "*Piano di Azione Coesione*" e delle altre misure di accelerazione delle spese adottate sulla base del punto 7 del documento "Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi". Tale assegnazione viene disposta sulla base di apposita richiesta formulata dalle Regioni interessate, corredata della relativa documentazione (atto formale di approvazione delle iniziative da finanziare con le risorse rivenienti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi).
3. L'IGRUE procede al pagamento delle risorse assegnate di cui al punto 2, sulla base di specifiche richieste inoltrate dalle Regioni interessate, a rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative in questione. Sulla base di apposite richieste delle Regioni interessate, che attestino la necessità di procedere ad anticipazioni finalizzate all'efficace avvio delle iniziative in questione, l'IGRUE eroga, a valere sulle risorse assegnate di cui al punto 2, un'anticipazione nei limiti di quanto disposto dall'art. 9 del D.P.R. 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni. L'anticipazione sarà riassorbita al più tardi nella domanda di pagamento finale. Le risorse sono versate sul conto corrente infruttifero che ciascuna regione detiene presso la Tesoreria, su cui già confluiscono le quote di cofinanziamento statale dei POR.
4. Le Regioni, con la stessa periodicità prevista per i Programmi operativi finanziati dai fondi strutturali, inviano al Sistema Unitario di Monitoraggio del QSN 2007/2013 i dati relativi allo stato di avanzamento delle iniziative finanziate con le risorse di cui sopra, utilizzando le funzionalità che saranno messe a disposizione per il monitoraggio del *Piano di Azione Coesione* e le altre misure di accelerazione delle spese.
5. Le Regioni assicurano i necessari controlli sul corretto utilizzo delle risorse assegnate per la realizzazione delle iniziative individuate in attuazione del *Piano di Azione Coesione* e delle altre misure di accelerazione delle spese, nel rispetto del disposto dell'articolo 60, lettera b), del Regolamento CE n. 1083/2006 e dell'articolo 13 del regolamento CE n. 1828/2006 e della normativa nazionale applicabile.



Allegato

**(B) Risorse POR destinate ad iniziative gestite da Amministrazioni centrali dello Stato.**

1. L'IGRUE procede a svincolare le risorse del Fondo di rotazione assegnate a ciascun POR oggetto di riduzione del cofinanziamento statale, sulla base della decisione adottata dalla Commissione europea che definisce il nuovo piano finanziario del programma.
2. L'IGRUE procede all'assegnazione, tramite decreto direttoriale, delle risorse svincolate di cui al punto 1, in favore delle iniziative individuate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, di concerto con la Commissione europea e con le Amministrazioni di coordinamento nazionali, in attuazione del "*Piano di Azione Coesione*" e delle altre misure di accelerazione delle spese adottate sulla base del punto 7 del documento "Iniziativa di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi". Tale assegnazione viene disposta sulla base di apposita richiesta formulata dalle Amministrazioni centrali titolari delle iniziative di cui sopra, corredata della relativa documentazione (atto formale di approvazione delle iniziative da finanziare con le risorse rivenienti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi).
3. L'IGRUE procede al pagamento delle risorse assegnate di cui al punto 2, sulla base di specifiche richieste inoltrate dalle Amministrazioni titolari delle iniziative in questione, a rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative stesse. Sulla base di apposite richieste delle Amministrazioni interessate, che attestino la necessità di procedere ad anticipazioni finalizzate all'efficace avvio delle iniziative in questione, l'IGRUE eroga, a valere sulle risorse assegnate di cui al punto 2, un'anticipazione nei limiti di quanto disposto dall'art. 9 del D.P.R. 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni. L'anticipazione sarà riassorbita al più tardi nella domanda di pagamento finale. Il pagamento da parte dell'IGRUE di dette risorse avviene, alternativamente, con le seguenti modalità:
  - versamento diretto ai beneficiari sulla base di singole richieste di erogazione inviate, tramite le funzioni automatizzate del Sistema Informativo IGRUE, dalle Amministrazioni centrali dello Stato titolari delle iniziative;
  - trasferimento su apposito capitolo di spesa del bilancio dell'Amministrazione centrale dello Stato titolari dell'iniziativa stessa. In tal caso, sarà cura dell'Amministrazione provvedere al pagamento in favore dei beneficiari finali.
4. Le Amministrazioni centrali dello Stato, titolari delle iniziative finanziate con le risorse di cui sopra, con la stessa periodicità prevista per i Programmi operativi finanziati dai fondi strutturali, inviano al Sistema Unitario di Monitoraggio del QSN 2007/2013 i dati relativi allo stato di avanzamento delle stesse, utilizzando le funzionalità che saranno messe a disposizione per il monitoraggio del *Piano di Azione Coesione* e le altre misure di accelerazione delle spese.
5. Le predette Amministrazioni assicurano i necessari controlli sul corretto utilizzo delle risorse assegnate per la realizzazione delle iniziative individuate in attuazione del *Piano di Azione Coesione* e delle altre misure di accelerazione delle spese, nel rispetto del disposto dell'articolo 60, lettera b), del Regolamento CE n. 1083/2006 e dell'articolo 13 del regolamento CE n. 1828/2006 e della normativa nazionale applicabile.



Allegato

**(C) Risorse POR destinate ad iniziative gestite da Organismi vigilati da Amministrazioni centrali dello Stato (es. Ferrovie).**

1. L'IGRUE procede a svincolare le risorse del Fondo di rotazione assegnate a ciascun POR oggetto di riduzione del cofinanziamento statale, sulla base della decisione adottata dalla Commissione europea che definisce il nuovo piano finanziario del programma.
2. L'IGRUE procede all'assegnazione, tramite decreto direttoriale, delle risorse svincolate di cui al punto 1, in favore delle iniziative individuate di concerto con la Commissione europea e con le Amministrazioni di coordinamento nazionali, in attuazione del "*Piano di Azione Coesione*" e delle altre misure di accelerazione delle spese adottate sulla base del punto 7 del documento "Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi". Tale assegnazione viene disposta sulla base di apposita richiesta formulata dall'Amministrazione di settore che svolge una funzione di vigilanza sull'Organismo titolare dell'iniziativa, corredata della relativa documentazione (atto formale di approvazione delle iniziative da finanziare con le risorse rivenienti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi).
3. L'IGRUE procede al pagamento delle risorse assegnate di cui al punto 2, sulla base di specifiche domande di pagamento inoltrate dall'Amministrazione di settore che svolge una funzione di vigilanza sull'Organismo titolare dell'iniziativa, a rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative stessa. Il pagamento da parte dell'IGRUE di dette risorse avviene mediante:
  - versamento diretto agli Organismi in questione, sulla base di singole richieste di erogazione inviate, tramite le funzioni automatizzate del Sistema Informativo IGRUE, dalle Amministrazioni titolari delle iniziative.
4. Le Amministrazioni di settore che svolgono una funzione di vigilanza sull'Organismo titolare dell'iniziativa, con la stessa periodicità prevista per i Programmi operativi finanziati dai fondi strutturali, inviano al Sistema Unitario di Monitoraggio del QSN 2007/2013 i dati relativi allo stato di avanzamento delle iniziative finanziate con le risorse di cui sopra, utilizzando le funzionalità che saranno messe a disposizione per il monitoraggio del *Piano di Azione Coesione* e le altre misure di accelerazione delle spese.
5. Le Amministrazioni di cui sopra si assicurano che gli Organismi titolari delle iniziative in questione svolgano i necessari controlli sul corretto utilizzo delle risorse assegnate in attuazione del *Piano di Azione Coesione* e delle altre misure di accelerazione delle spese, nel rispetto del disposto dell'articolo 60, lettera b), del Regolamento CE n. 1083/2006 e dell'articolo 13 del regolamento CE n. 1828/2006 e della normativa nazionale applicabile.

